



UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
APS

**REGOLAMENTO DELLA SEDE LOCALE DI
SAN MAURO TORINESE**

Il presente Regolamento d'attuazione dello Statuto della Sede locale di San Mauro T.se del 20/10/2020 ne costituisce complemento e, per la sua stessa natura, può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 1 – Denominazione - Sede

1. Denominazione UNITRE, sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell'Associazione Nazionale come prescritto dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale.
2. L'utilizzo in Sede Locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.
3. L'indicazione in Statuto della Sede locale è prescritta per Legge; la variazione di indirizzo non costituisce motivo di modifica statutaria.

Art. 2 – Adesioni

1. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, che avendo raggiunto la maggiore età, condividano le finalità sia dello Statuto Nazionale che di quello locale e facciano espressa domanda di adesione.
2. Con l'iscrizione, accettata dalla Sede locale di San Mauro T.se e annotata nel registro Associati locale e nazionale, l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche della Associazione Nazionale Unitre – APS.
3. La quota annuale di associazione non è una quota di partecipazione ai corsi gestiti dall'UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all'Associazione della Sede locale di San Mauro T.se, comprensiva della quota di adesione all'Associazione Nazionale Unitre.
4. Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di perdita della qualifica di Associato
5. Gli Associati non in regola con il pagamento della quota annuale non decadono immediatamente dallo status di Associato ma vengono considerati “*dormienti*”.
Tre anni di mancato pagamento della quota sociale comportano la perdita della qualifica di Associato; per riassociarsi occorre una nuova iscrizione.

Art. 3 – Associati

1. Si considerano Associati alla Sede Locale di San Mauro T.se:
 - a. *Associati fondatori*: sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.
Gli Associati fondatori (come qualunque altro associato) non possono perdere il diritto al voto, anche se non intervengono alle Assemblee.
 - b. *Associati onorari*: vengono nominati su proposta di almeno due Associati.
La proposta, sentito il parere del Consiglio Direttivo, viene portata in Assemblea dal Presidente. Per l'approvazione è necessaria la maggioranza dei voti a scrutinio segreto.
Il loro numero non può superare il **10%** degli Associati fondatori.
 - c. *Associati docenti*: che prestino la loro attività in modo gratuito e continuativo.
 - d. *Tutti coloro*, italiani e stranieri, che avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire alla Associazione per condividerne le attività.
2. Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento della quota di associazione locale e nazionale.
Il Consiglio Direttivo, nel determinare annualmente la quota Associativa di San Mauro T.se, può proporre l'esenzione o il pagamento in misura ridotta della quota locale per alcune categorie o condizioni di Associati.
3. Tutti gli Associati hanno diritto all'elettorato attivo e passivo
4. Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al Presidente, che fisserà la modalità di consultazione, nel termine massimo di 15 giorni dalla richiesta.

Art. 4 - Assemblee degli Associati

1. La partecipazione alla Assemblea ordinaria o straordinaria è un diritto/dovere di tutti gli Associati, ognuno con diritto a un voto.
2. È ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare sino a un massimo di *tre* Associati che possono diventare *cinque* qualora il numero di Associati totale sia maggiore/uguale a 500.
3. Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando riguardano persone e per l'elezione degli Organi sociali.
4. Per quanto riguarda le competenze dell'Assemblea e le modalità di convocazione si fa riferimento all'art. 8 dello Statuto di San Mauro T.se.

Art. 5 – Commissione elettorale

1. Contestualmente alla convocazione della Assemblea ordinaria per la elezione degli Organi della sede di San Mauro T.se o in caso di Assemblea straordinaria, viene costituita una commissione elettorale formata da tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli Associati, con compiti di:
 - a. organizzare le norme di voto;
 - b. controllare gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - c. raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
 - d. assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;
 - e. verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
 - f. depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.
2. I membri della Commissione elettorale non possono essere candidati.

Art. 6 – Organi e cariche

1. Sono Organi della Sede locale:
 - a. L'Assemblea degli Associati
 - b. Il Consiglio Direttivo
 - c. Il Presidente
 - d. Il Presidente Onorario qualora eletto

2. Sono Cariche della Sede locale:
 - a. Il/i Vicepresidente/i
 - b. Il Direttore dei corsi ed eventuale Vicedirettore
 - c. Il Segretario ed eventuale Vicesegretario
 - d. Il Tesoriere
 - e. I Consiglieri in numero da 2 a 4.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

1. La nomina ha una durata triennale ed è sempre rinnovabile, decade quando viene a mancare la condizione di Associato all'Unitre di San Mauro T.se.
2. Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni.
3. Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, le cariche sociali come da art. 9 punto 2 dello Statuto di San Mauro T.se.
4. Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che di un Vicedirettore, anche di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento.
5. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Coordinatore dell'Accademia di Umanità.

Art. 8 – Accademia di Umanità

1. L'Accademia di Umanità, in linea con le finalità previste dallo Statuto, concorre a realizzare le attività sociali, culturali, ricreative e assistenziali che integrano e ampliano l'azione didattica della Sede locale. Il Coordinatore coordina i Gruppi di lavoro degli Associati che, in spirito di puro volontariato, curano la biblioteca dell'Associazione e la partecipazione a spettacoli teatrali e di musica, organizzano viaggi e momenti di intrattenimento, seguono l'assistenza sociale, ecc.

Art. 9 – Gruppi di lavoro

1. Sono denominati “Gruppi di lavoro” le aggregazioni di Associati che, in spirito di puro volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc.).
Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell'Accademia di Umanità.
2. Pur non ricorrendo l'obbligo di legge di avvalersi di un “Organo di Controllo” avente lo scopo di accertare la correttezza delle scritture contabili, secondo quanto disposto dagli art.30 e 31 del D.Lgs. 117/17, la sede di San Mauro T.se, al fine di perseguire l'obiettivo e il fine della massima trasparenza in tal senso, assume la determinazione di costituire un “Gruppo di Lavoro” specifico, composto da persone, anche esterne all'Associazione, che

verificano, con cadenza annuale, il Rendiconto Gestionale del 31 luglio dell'Anno Accademico trascorso.

Art. 10 – Norme didattiche

1. I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno tre lezioni anche con Docenti diversi.
2. Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio.
3. Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di studenti.
4. Per i corsi e laboratori, il Consiglio Direttivo, può determinare una quota integrativa, di partecipazione alle spese di gestione della specifica attività, richiesta oltre alla quota Associativa locale.

Art. 11 – Docenti

1. La sede di San Mauro T.se, per lo svolgimento delle proprie attività didattiche, si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere Associati, volontari o, in alcuni casi, collaboratori esterni.

Art. 12 – Volontari

1. I volontari, sia Docenti sia componenti del Consiglio Direttivo, svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
Al volontario, su esplicita deliberazione del Consiglio Direttivo e, a suo insindacabile giudizio, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, ai sensi dell'art. 17 c.4 del D.Lgs. 117/17.
Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfettario.
2. I volontari possono anche essere Associati.
3. I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 11

Art. 13 – Autonomia delle Sedi locali

1. Il versamento della quota Associativa alla sede di San Mauro T.se dà diritto a frequentare i corsi e le attività della propria Sede e non prevede la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE.
2. Eventuali convenzioni stipulate fra Sedi limitrofe possono prevedere la reciprocità di partecipazione degli Associati alle attività delle Sedi convenzionate, salvaguardando il diritto di priorità, nell'iscrizione ai laboratori o corsi, dell'Associato della Sede.